

Nota: presentiamo il testo della Convenzione in italiano, precisando, però, che non è la traduzione ufficiale

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Bozza

Gli Stati Parte di questa Convenzione,

(a) *Richiamandosi* ai principi della Carta delle Nazioni Unite che riconosce la dignità inerente e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,

(b) *Riconoscendo* che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali sui Diritti Umani, hanno proclamato e concordato che ogni essere umano è titolare di tutti i diritti e le libertà indicate di seguito, senza distinzioni di alcun tipo,

(c) *Riaffermando* l'universalità, l'indivisibilità e l'interdipendenza di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di avere la garanzia del loro pieno godimento senza discriminazioni,

(d) *Riaffermando* il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti Crudeli, Disumani o Degradanti e la Punizione, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo e la Convenzione Internazionale sulla Difesa dei Diritti di tutti i Lavoratori Emigrati e delle loro Famiglie,

(e) *Riconoscendo* l'importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute nel Programma Mondiale di Azione riguardante le persone con disabilità e delle Regole Standard per la Pari Opportunità delle Persone con Disabilità nell'influenzare la promozione, la formulazione e la valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di parificare le opportunità per le persone con disabilità,

(f) *Riconoscendo altresì* che la discriminazione contro qualsiasi individuo sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente a ogni essere umano,

(g) *Riconoscendo* inoltre la diversità delle persone con disabilità,

(h) *Riconoscendo* la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi,

(i) *Considerato* che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare barriere in quanto membri eguali della società nonché violazioni ai loro diritti umani in ogni parte del mondo,

(j) *Riconoscendo* l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

(k) *Enfatizzando* l'importanza del riconoscimento dei preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e del fatto che la promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità porterà ad un accresciuto senso di appartenenza e a significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,

(l) *Riconoscendo* l'importanza per le persone con disabilità della propria autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,

(m) *Considerato che* le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, compresi quelli che le riguardano direttamente,

(n) *Considerate* le difficili condizioni che incontrano le persone con disabilità, le quali sono soggette a molteplici o aggravate forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica o sociale, proprietà, nascita, età o altro stato,

(o) *Riconoscendo* che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso maggiori rischi, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, di violenze, sevizie e abusi, di essere dimenticate e trattate con trascuratezza, maltrattate e sfruttate, e di esserlo in ragione del proprio sesso,

(p) *Riconoscendo* che i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parte in base alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo;

(q) *Enfatizzando* la necessità di incorporare una prospettiva di genere in ogni sforzo teso a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,

(r) *Sottolineando* il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e in tal senso riconoscendo l'urgente necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,

(s) *Considerato che* le situazioni di conflitto armato e il verificarsi di calamità naturali hanno considerevolmente accresciuto l'esperienza della disabilità in Paesi colpiti dalla guerra e soggetti a disastri naturali, ed hanno inoltre conseguenze particolarmente devastanti per i diritti umani delle persone con disabilità,

(t) *Riconoscendo* l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,

(u) *Comprendendo* che l'individuo, avendo dei doveri nei confronti degli altri individui e della comunità alla quale egli o ella appartiene, ha una propria responsabilità nell'adoperarsi per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani,

(v) *Convinti* che una convenzione internazionale esaustiva e completa per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità possa apportare un contributo significativo a riequilibrare i gravi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

[*Convinti* che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società, dovrebbe ricevere sostegni, informazioni e servizi per essere in grado di contribuire al pieno ed eguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,]

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Scopo

Lo scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e di promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.

Articolo 2

Definizioni

Per gli scopi della presente Convenzione:

“Comunicazione” comprende lingue parlate e dei segni, visualizzazioni di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili scritte o audio, gli scambi comunicativi quotidiani, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell’informazione;

“Disabilità”/“Persone con disabilità”...

“Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, in condizioni di parità con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Include tutte le forme di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole [e della discriminazione diretta e indiretta];

“Lingua” comprende le lingue parlate e dei segni, come pure altre forme di linguaggio non parlato;

[“Leggi nazionali di applicazione generale” indica le leggi che si applicano alla società nel suo complesso e che non generano differenze nei confronti di persone con disabilità. “Leggi nazionali e procedure di applicazione generale” e “Leggi, usi e tradizioni nazionali di applicazione generale” hanno il medesimo significato, *mutatis mutandis*];

“Accomodamento ragionevole” indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, sulla base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;

“Progettazione universale” e “Progettazione inclusiva” indicano la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. “Progettazione universale” e “Progettazione inclusiva” non escludono dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità qualora siano necessari.

Articolo 3

Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

- (a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle persone;
- (b) La non-discriminazione;
- (c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;

- (d) Il rispetto per la differenza e l'accettazione della disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- (e) L'eguaglianza di opportunità;
- (f) L'accessibilità;
- (g) La parità tra uomini e donne;
- (h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare le loro identità.

Articolo 4

Obblighi generali

1. Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A questo scopo, gli Stati Parte si impegnano:

- (a) Ad adottare appropriate misure legislative, amministrative e altre misure per implementare i diritti riconosciuti dalla presente convenzione;
- (b) A prendere ogni misura appropriata, compresa la legislazione, per emendare o abrogare qualsiasi esistente legge, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- (c) A tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
- (d) Ad astenersi dall'intraprendere atti o pratiche che siano contrastanti con la presente convenzione e a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
- (e) A prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di ogni persona, organizzazione o impresa privata;
- (f) A impegnarsi per o promuovere la ricerca, lo sviluppo, la disponibilità e l'utilizzo di:
 - (i) Beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, che dovrebbero richiedere il minore adattamento possibile ed il minor costo possibile per incontrare le necessità di una persona con disabilità, nonché promuovere la progettazione universale nell'elaborazione degli standard e delle linee guida;
 - (ii) Nuove tecnologie, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi, tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
- (g) A fornire informazioni accessibili alle persone con disabilità in merito a ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, così pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;

(h) A promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorano con persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione così da meglio fornire l'assistenza e i servizi garantiti da quegli stessi diritti.

2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio nei confronti degli obblighi immediatamente applicabili derivanti dalla legislazione internazionale sui diritti umani.

3. Durante lo sviluppo e l'aggiornamento della legislazione e delle politiche atte a recepire la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parte consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nulla nella presente Convenzione dovrà intaccare qualsiasi provvedimento che sia più efficace per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non vi saranno restrizioni o deroghe da qualsiasi dei diritti umani fondamentali riconosciuti o esistenti negli Stati Parte, per la presente Convenzione ai sensi di legislazioni, convenzioni, regolamenti o usi, sulla base del pretesto che la presente Convenzione non riconosca questi diritti o li riconosca in misura inferiore.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5

Parità e non discriminazione

1. Gli Stati Parte riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto senza alcuna discriminazione a uguale protezione e uguale beneficio della legge.

2. Gli Stati Parte devono proibire qualsiasi discriminazione fatta sulla base della disabilità e garantire a tutte le persone con disabilità pari ed effettiva protezione legale contro la discriminazione in tutti i campi.

3. Al fine di promuovere l'eguaglianza e eliminare le discriminazioni, gli Stati Parte prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire *de facto* l'eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6

Donne con disabilità

1. Gli Stati Parte riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazioni plurime e che sono necessarie misure mirate all'empowerment e sensibili alla questione di genere per assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di donne e ragazze con disabilità.

2. Gli Stati Parte prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo e avanzamento delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate in questa Convenzione.

Articolo 7

Bambini con disabilità

1. Gli Stati Parte **prenderanno** ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità e assicureranno i pari diritti dei bambini con disabilità a godere di tutti i diritti enunciati in questa Convenzione.
2. In tutte le azioni concernenti bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione.
3. Gli Stati Parte assicureranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano in condizioni di parità con gli altri bambini e che siano messe a disposizione appropriata assistenza collegata alla disabilità e all'età allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8

Accrescimento della consapevolezza

1. Gli Stati Parte si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di:
 - (a) Accrescere la consapevolezza nella società riguardo alle persone con disabilità e aumentare il rispetto per i loro diritti e la loro dignità;
 - (b) Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul genere e l'età, in tutti gli ambiti della vita;
 - (c) Promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità.
2. Le misure a questo scopo comprendono:
 - (a) Avviare e dare continuità ad efficaci campagne di sensibilizzazione atte a:
 - (i) educare alla sensibilità verso i diritti delle persone con disabilità;
 - (ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
 - (iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti, delle abilità e dei contributi delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo;
 - (b) favorire a tutti i livelli del sistema educativo, includendo tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
 - (c) incoraggiare tutti gli organi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità in modo coerente con gli obiettivi della presente Convenzione;
 - (d) promuovere programmi di formazione per l'aumento della consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai loro diritti.

Articolo 9

Accessibilità

1. Per mettere le persone con disabilità nella condizione di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parte devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti,

all'informazione e alle comunicazioni, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazioni, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e la rimozione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicheranno, tra l'altro a:

- (a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne (agli edifici), compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
- (b) Informazione, comunicazioni e altri servizi, compresi servizi elettronici e servizi di emergenza.

2. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:

(a) Sviluppare, promulgare e monitorare l'incremento degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;

(b) Assicurare che gli enti privati che forniscono strutture e servizi che sono aperti o offerti al pubblico tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;

(c) Fornire una formazione a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità che riguardano le persone con disabilità;

(d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;

(e) Fornire forme di assistenza alla vita e di intermediari, comprese guide, lettori e interpreti professionali del linguaggio dei segni per agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;

(f) Promuovere altre appropriate forme di assistenza e sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;

(g) Promuovere l'accesso da parte delle persone con disabilità alle nuove tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;

(h) Promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazione sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10

Diritto alla vita

Gli Stati Parte riaffermano che ogni essere umana ha l'inalienabile diritto alla vita e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su una base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 11

Situazioni di rischio

Gli Stati Parte riconoscono che in situazioni di rischio per la popolazione nel suo insieme [comprese situazioni di...] le persone con disabilità rappresentano un gruppo in condizioni di particolare vulnerabilità e prenderanno ogni misura possibile per la loro protezione.

Articolo 12

Pari riconoscimento di fronte alla legge

1. Gli Stati Parte riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge.

[2. Gli Stati Parte dovranno riconoscere che le persone con disabilità hanno [capacità giuridica] su base di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli ambiti e assicurare che, dove un sostegno sia necessario, possano esercitare tale capacità:

(a) L'assistenza fornita sarà proporzionata al grado di sostegno richiesto e personalizzato sulle condizioni della persona, in modo tale che tale sostegno non leda i diritti giuridici della persona, rispetti la volontà e le preferenze delle persone e sia scevra da conflitto di interessi e interferenza indebita. Tale sostegno dovrà essere soggetta a revisione periodica e indipendente;

(b) Ove gli Stati parte intentino un procedimento, che dovrà essere stabilito per legge, per la nomina di una rappresentanza personale come ultima istanza, tale legge dovrà prevedere appropriate salvaguardie, compresa la revisione periodica della nomina del rappresentante personale e delle sue decisioni da parte di un tribunale competente, imparziale e indipendente. La nomina e la condotta del rappresentante personale dovranno essere guidati da principi contenuti nella presente Convenzione e dalla legislazione internazionale sui diritti umani.]

OPPURE: alternativa:

[2. Gli Stati Parte riconosceranno che le persone con disabilità godono di capacità giuridica¹ su basi di eguaglianza rispetto agli altri in tutti gli ambiti della vita.

2 bis. Gli Stati Parte prenderanno appropriate misure legislative o di altra natura per permettere l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno che essi dovessero richiedere nell'esercizio della propria capacità giuridica.

2 ter. Gli Stati Parte assicureranno che tutte le misure legislative o di altra natura relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi in conformità alla legislazione internazionale sui diritti umani. Tali salvaguardie assicureranno che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze dell'individuo, che siano scevre da conflitto di interesse e influenza indebita, che siano proporzionate e disegnate sulle condizioni della persona, siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione giudiziaria, imparziale e indipendente. Le salvaguardie dovranno essere proporzionate al grado in cui esse colpiscano i diritti e gli interessi delle persone.]

3. Gli Stati Parte prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare il pari diritto delle persone con disabilità sulla propria o ereditata proprietà, sul controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 13

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parte assicureranno l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso la messa a disposizione di adattamenti legati al procedimento e all'età, allo scopo di facilitare il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, compresa la fase inquisitoria e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare ad assicurare l'effettivo accesso alla giustizia da parte delle persone con disabilità, gli Stati Parte promuoveranno una appropriata formazione per il personale occupato nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.

Articolo 14

Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati Parte devono garantire che le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri:
 - (a) Godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;
 - (b) Non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che in nessun caso l'esistenza di una disabilità giustifichi la privazione della libertà.
2. Gli Stati Parte assicureranno che se le persone con disabilità sono private della libertà tramite qualsiasi processo, esse restano, su base di eguaglianza con gli altri, titolari delle garanzie in conformità alla legislazione internazionale sui diritti umani e devono essere trattati in conformità agli obiettivi e ai principi di questa Convenzione, compresa quella di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15

Libertà da tortura e da trattamento o punizione crudele, inumano o degradante

1. Nessuna persona con disabilità dovrà subire torture o trattamento o punizione crudele, inumano o degradante. In particolare, gli Stati Parte dovranno proibire - e proteggere le persone con disabilità da - sperimentazioni mediche e scientifiche prive del consenso libero e informato della persona interessata.
2. Gli Stati Parte prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità subiscano torture o trattamento o punizione crudele, inumano o degradante.

Articolo 16

Libertà da sfruttamento, violenza e abuso

1. Gli Stati Parte prenderanno ogni appropriata misura legislativa, amministrativa, sociale, educativa e di altra natura per proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, da ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, compresi quegli aspetti basati sulla (distinzione di) genere.
2. Gli Stati Parte altresì prenderanno misure appropriate per impedire ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, assicurando, tra l'altro, appropriate forme di assistenza e sostegno sensibili al genere ed all'età a beneficio delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura, ivi compreso attraverso la messa a disposizione di informazioni e istruzione su come evitare, riconoscere e denunciare episodi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parte assicureranno che i servizi di protezione siano sensibili all'età, al genere ed alla disabilità.
3. Allo scopo di prevenire l'occorrenza di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parte assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati a servire le persone con disabilità siano efficacemente monitorati da autorità indipendenti.
4. Gli Stati Parte prenderanno tutte le misure appropriate per promuovere il loro recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità che siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o abuso, devono adottare, incluso attraverso l'offerta di servizi di protezione. Tali recupero e reintegrazione dovranno avere luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, il rispetto verso sé stessi, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al sesso e all'età della persona.

5. Gli Stati Parte dovranno porre in essere legislazioni e politiche efficaci, comprese legislazioni e politiche specifiche per le donne e l'infanzia, per assicurare che i casi di sfruttamento, violenza e abuso contro le persone con disabilità siano identificati, inquisiti e, dove appropriato, perseguiti.

Articolo 17

Protezione dell'integrità della persona

1. Gli Stati Parte dovranno proteggere l'integrità personale delle persone con disabilità in condizioni di eguaglianza con le altre.
2. Gli Stati Parte proteggeranno le persone con disabilità da interventi o istituzionalizzazioni forzati atti a correggere, ridurre o alleviare ogni effettiva o percepita menomazione.
3. Nei casi di emergenza medica o questioni implicanti rischi per la salute pubblica che riguardino interventi non volontari, le persone con disabilità dovranno avere trattate sulla base di eguaglianza con gli altri.
4. Gli Stati Parte assicureranno che i trattamenti involontari di persone con disabilità siano:
 - (a) Ridotti al minimo attraverso la promozione attiva di alternative;
 - (b) Effettuate solo in circostanze eccezionali, in accordo con le procedure fissate per legge e con l'applicazione di appropriate salvaguardie giuridiche;
 - (c) Effettuate in contesti meno restrittivi possibili, in cui il superiore interesse della persona interessata sia preso pienamente in considerazione;
 - (d) Appropriate alla persona e fornite senza alcun onere finanziario a carico dell'individuo che riceve il trattamento o della sua famiglia.]

Articolo 18

Libertà di movimento e nazionalità

1. Gli Stati Parte dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e della nazionalità, su base di eguaglianza con altri, anche assicurando che le persone con disabilità:
 - (a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la nazionalità e non siano privati della nazionalità arbitrariamente o a motivo della loro disabilità;
 - (b) non siano privati a motivo della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il possesso e utilizzare la documentazione relativa alla loro nazionalità o di altra documentazione di identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;
 - (c) siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;
 - (d) non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese.
2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, il diritto di acquisire una nazionalità, e, per quanto possibile, il diritto di conoscere i propri genitori e ad essere da loro curati.

Articolo 19

Vivere in maniera indipendente ed essere inclusi nella comunità

Gli Stati Parte di questa Convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, in pari condizioni di scelta rispetto agli altri membri, e prenderanno misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando che:

(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, sulla base di eguaglianza con gli altri e non siano obbligate a vivere in un luogo particolare;

(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria a sostenere la vita e l'inclusione all'interno della comunità e a prevenire l'isolamento o la segregazione fuori dalla comunità;

(c) i servizi e le strutture comunitarie per tutta la popolazione siano disponibili su base di eguaglianza per le persone con disabilità e rispondano alle loro esigenze.

Articolo 20

Mobilità personale

Gli Stati Parte devono prendere misure efficaci a assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:

(a) Agevolare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti a costi sostenibili;

(b) Agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità a ausili per una mobilità di qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza umana e a intermediari, rendendoli disponibili a costi sostenibili;

(c) Fornire una formazione sulle abilità per la mobilità alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con le persone con disabilità;

(d) Incoraggiare i soggetti che producono ausili alla mobilità, strumenti e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21

Libertà di espressione e opinione e accesso alle informazioni

Gli Stati Parte devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il proprio diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e impartire informazioni e idee sulla base di eguaglianza con altri e attraverso il linguaggio dei segni, il Braille, la comunicazione in modalità alternativa e accrescitiva e ogni altro mezzo, modalità e formato di comunicazione a loro scelta², compreso:

(a) Mettere a disposizione delle persone con disabilità informazioni destinate al pubblico generale, in formati accessibili e tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;

(b) Accettare e agevolare l'uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni aumentative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e formato di comunicazione a loro scelta da parte di persone con disabilità in interazioni ufficiali;

(c) Incoraggiare gli enti privati che forniscono servizi al pubblico in generale, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi in formati accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;

(d) Incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazioni tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;

(e) Riconoscere e promuovere l'uso del linguaggio dei segni.

Articolo 22

Rispetto della privacy

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal loro luogo di residenza o dalla modalità di alloggio, deve essere soggetta a interferenze arbitrarie o illegali con la sua privacy, (la privacy) della famiglia, della casa, della corrispondenza o altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi.

2. Gli Stati Parte devono proteggere la privacy delle informazioni personali, relative alla salute e alla riabilitazione delle persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri.

Articolo 23

Rispetto per la casa e la famiglia

1. Gli Stati Parte devono prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare qualsiasi discriminazione contro le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, i rapporti familiari e personali e devono assicurare che le leggi, gli usi e le tradizioni nazionali relativi al matrimonio e alle relazioni familiari e personali, non discriminino in ragione della disabilità, in maniera tale che³:

(a) le persone con disabilità abbiano pari opportunità di [fare esperienza della propria sessualità,] avere rapporti sessuali e altri rapporti intimi e vivere la dimensione genitoriale;

(b) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti;

(c) (siano riconosciuti) i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'attesa tra un figlio e l'altro e di avere accesso alle informazioni adeguate alla loro età, all'educazione sessuale e alla pianificazione familiare, ai mezzi necessari a consentire loro di esercitare tali diritti e a pari opportunità di conservare la propria fertilità.

2. Gli Stati Parte devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità nei confronti della custodia, della tutela, della amministrazione fiduciaria e dell'adozione di bambini o di istituti simili in cui questi concetti sono presenti nella legislatura nazionale; in ogni caso, l'interesse dei bambini avrà priorità assoluta. Gli stati parte devono conferire un'assistenza appropriata alle persone con disabilità nell'assunzione delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parte dovranno garantire che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Nell'ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parte si

impegheranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parte dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti soggette ad una revisione giudiziale determinino, in accordo con la legge e le procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base della sua disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parte dovranno impegnarsi, qualora la famiglia di appartenenza non fosse in condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, a fare ogni sforzo per fornire cure alternative all'interno della famiglia allargata e, se ciò non fosse possibile, all'interno della comunità in un ambiente familiare.

Articolo 24

Istruzione

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e sulla base delle pari opportunità, gli Stati Parte assicureranno un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e una formazione lungo tutto l'arco della vita, indirizzata al:

(a) pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima e il rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

(b) lo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle capacità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;

(c) mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parte dovranno assicurare:

(a) Che le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità, e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria e secondaria a causa della loro disabilità;

(b) Che le persone con disabilità possano accedere ad un'istruzione primaria e secondaria inclusiva, di qualità e libera all'interno delle comunità in cui vivono;

(c) Accomodamento ragionevole delle esigenze dell'individuo;

(d) Che le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro efficace istruzione. [Allo scopo di venire incontro adeguatamente][In circostanze in cui il sistema educativo generale non possa adeguatamente venire incontro] alle necessità di sostegni individuali delle persone con disabilità, gli Stati Parte assicureranno che misure di sostegno efficaci e individualizzate saranno fornite in ambienti che ottimizzino lo sviluppo accademico e sociale, coerentemente all'obiettivo della piena inclusione.

3. Gli Stati Parte devono mettere le persone con disabilità in condizione di apprendere abilità di sviluppo sociale e di vita per facilitare la propria piena e pari partecipazione all'istruzione e come membri della comunità. A questo scopo, gli Stati Parte adotteranno misure appropriate, comprese le seguenti:

(a) Agevolare l'apprendimento del Braille, di scrittura alternativa, di modalità, di mezzi e formati di comunicazione alternativi e accrescitivi, di abilità all'orientamento e alla mobilità e agevolare l'aiuto e il mentoring tra pari;

(b) Agevolare l'apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei non udenti;

(c) Assicurare che l'istruzione delle persone, ed in particolare dei bambini ciechi, sordi o sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l'individuo e in ambienti che ottimizzino lo sviluppo accademico e sociale.

4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati Parte adotteranno misure appropriate per impiegare insegnanti, anche con disabilità, che abbiano una conoscenza fluente del linguaggio dei segni e Braille e di formare professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell'istruzione. Tale formazione dovrà includere la presa di consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriati modalità, mezzi e formati di comunicazione accrescitivi e alternativi, tecniche didattiche e materiali di sostegno alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parte assicureranno che le persone con disabilità siano in grado di accedere all'istruzione post-secondaria, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti e alla formazione continua lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e sulla base di eguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parte garantiranno che sia fornita un accomodamento ragionevole alle persone con disabilità.

Articolo 25

Salute

Gli Stati Parte riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto al godimento del più alto standard di salute conseguibile senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parte devono prendere ogni misura appropriata per garantire alle persone con disabilità l'accesso a servizi sanitari che siano sensibili alle differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati con la sanità. In particolare, gli Stati Parte devono:

(a) Fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone [compresi i servizi sanitari che riguardano il sesso e la riproduzione]⁴ e i programmi di salute pubblica basati su popolazione;

(b) Fornire questi servizi sanitari di cui le persone con disabilità necessitano proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l'intervento appropriato, e i servizi progettati per ridurre al minimo e prevenire ulteriori disabilità, anche nell'infanzia e nell'età avanzata;

(c) Fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone, comprese le aree rurali;

(d) Richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base di un consenso libero e informato tramite, tra l'altro, l'aumento della consapevolezza sui diritti umani, la dignità, l'autonomia e i bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per la sanità pubblica e privata;

(e) Proibire la discriminazione contro le persone con disabilità nell'erogazione delle assicurazioni sanitarie e delle assicurazioni sulla vita ove tali assicurazioni siano previste dalle leggi nazionali, che dovranno essere erogate in modo equo e ragionevole.

Articolo 26

Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati Parte prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e mantenere la massima indipendenza e la piena capacità fisica, mentale, sociale e professionale, nonché la completa inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parte organizzeranno, rinforzeranno e estenderanno

servizi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che:

(a) I servizi e i programmi di abilitazione e riabilitazione abbiano inizio nelle fasi più precoci e siano basati su una valutazione multidisciplinare delle necessità e dei punti di forza dell'individuo;

(b) I servizi e i programmi di abilitazione e riabilitazione sostengano la partecipazione e l'inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontari e siano disponibili per le persone con disabilità in luoghi il più vicini possibile alle loro comunità di appartenenza, anche nelle aree rurali.

2. Gli Stati Parte promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.⁵

Articolo 27

Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, sulla base di eguaglianza con gli altri; ciò include il diritto all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo che sia aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Gli Stati Parte devono tutelare e promuovere la realizzazione del diritto al lavoro, incluso coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo appropriate iniziative – anche legislative –, tra l'altro, per:

(a) Proibire la discriminazione sulla base della disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti l'occupazione, incluse le condizioni di selezione, assunzione e impiego, mantenimento dell'impiego, avanzamento di carriera e le condizioni lavorative;

(b) Proteggere i diritti delle persone con disabilità, su una base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese pari opportunità e pari remunerazioni per il lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie;

(c) Assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti del lavoro e sindacali [sulla base di eguaglianza con altri (lavoratori) e in accordo con la legislazione nazionale di applicazione generale];

(d) Rendere capaci le persone con disabilità di avere effettivo accesso a programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;

(e) Promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza nel trovare, ottenere e mantenere e reintegrarsi al lavoro;

(f) Promuovere opportunità per il lavoro autonomo, come imprenditore e per l'avviamento di un'attività in proprio;

(g) Assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

(h) Promuovere l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;

(i) Assicurare che accomodamenti ragionevoli siano forniti alle persone con disabilità all'interno del luogo di lavoro;

(j) Promuovere l'acquisizione da parte delle persone con disabilità di esperienza lavorativa nel mercato aperto del lavoro;

(k) Promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parte assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di eguaglianza rispetto ad altri, dal lavoro forzato o imposto.

Articolo 28

Standard di vita adeguato e [sicurezza] sociale⁶

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad uno standard di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di vitto, vestiario e alloggio ed il continuo miglioramento delle condizioni di vita, includendo l'eguale accesso all'acqua potabile, e devono prendere misure appropriate per tutelare e promuovere la realizzazione di questo diritto senza discriminazione basata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla [sicurezza] sociale e al godimento di questo diritto senza discriminazioni sulla base della disabilità, e devono prendere misure appropriate per tutelare e promuovere la realizzazione di questo diritto, includendo misure per:

(a) Assicurare l'accesso alle persone con disabilità ad appropriati e affidabili dal punto di vista economico, servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla disabilità;

(b) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità, [in particolare donne e ragazze con disabilità e anziani con disabilità,] ai programmi di [sicurezza] sociale e di riduzione della povertà;

(c) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità e delle loro famiglie che vivono in situazioni di povertà, all'assistenza da parte dello stato per coprire le spese relative alle disabilità (tra cui formazione adeguata, counselling, assistenza finanziaria e terapie respiratorie);

(d) Assicurare l'accesso delle persone con disabilità ai programmi statali per gli alloggi;

[(e) Assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per il pensionamento.]

Articolo 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati Parte devono garantire alle persone con disabilità i loro diritti politici e l'opportunità di goderne sulla base di eguaglianza con altri e si impegnano a:

(a) Assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica [sulla base di eguaglianza con altri in accordo alle leggi nazionali di applicazione generale] direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l'opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l'altro:

(i) Assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;

(ii) Proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi in elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando l'uso di nuove tecnologie e di ausilio ove appropriato;

(iii) Garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, ammettendo l'assistenza al voto da parte di una persona a loro scelta.

(b) Promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:

(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate alla vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;

(ii) la formazione e l'adesione a organizzazioni di persone con disabilità al fine di rappresentare le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e devono prendere misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:

(a) Godano dell'accesso ai materiali culturali in formati accessibili;

(b) Godano dell'accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali in formati accessibili;

(c) Godano dell'accesso a luoghi di eventi o servizi culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, godere dell'accesso a monumenti e siti di importanza culturale nazionale.

2. Gli Stati Parte dovranno prendere misure appropriate per permettere alle persone con disabilità di sviluppare e utilizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati Parte devono prendere tutte le misure appropriate, in conformità alla legislazione internazionale, per assicurare che le leggi che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all'accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.

4. Le persone con disabilità devono avere su base di eguaglianza con gli altri diritto al riconoscimento e al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi il linguaggio dei segni e la cultura dei non udenti.

5. Nell'ottica di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parte prenderanno misure appropriate per:

(a) Incoraggiare e promuovere la partecipazione, al massimo possibile, delle persone con disabilità nelle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

(b) Assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, di appropriata istruzione, formazione e risorse;

(c) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi di interesse sportivo, ricreazionale e turistico;

(d) Assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari accesso alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, comprese queste stesse attività qualora si svolgessero in ambiente scolastico;

(e) Assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31

Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati Parte si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati sulle statistiche e sulla ricerca, che permettano loro di formulare e implementare politiche allo scopo di dare effetto alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di queste informazioni dovrà:

(a) Essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della privacy delle persone con disabilità;

(b) Essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici della scienza statistica.

2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo dovranno essere disaggregate in maniera appropriata e dovranno essere utilizzate per valutare il recepimento degli obblighi contratti dagli Stati Parte con la presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone con disabilità nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parte si assumeranno la responsabilità della diffusione di queste statistiche e assicureranno la loro accessibilità alle persone con disabilità e ad altri.

[Articolo 32

Cooperazione internazionale]

1. Gli Stati Parte riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e intraprenderanno appropriate ed efficaci misure in questo senso, tra e all'interno degli Stati e, nella maniera appropriata, in partnership con rilevanti organizzazioni internazionali e regionali e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l'altro:

(a) Assicurare che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, siano inclusivi delle e accessibili alle persone con disabilità;

(b) Agevolare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche;

(c) Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;

(d) Fornire, nella misura appropriata, assistenza tecnica ed economica, anche agevolando l'accesso e la condivisione di tecnologie accessibili e di assistenza e tramite il trasferimento di tecnologie.

[2. Gli Stati Parte riconoscono inoltre che mentre la cooperazione internazionale gioca un ruolo supplementare e di supporto, ogni Stato Parte si impegna ad adempiere ai propri obblighi come stabilito nella presente Convenzione.]

[2. Ogni Stato Parte si impegna ad adempiere ai propri obblighi come stabilito nella presente Convenzione, indipendentemente dalla cooperazione internazionale.]

Articolo 33

Attuazione nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parte devono designare uno o più punti focali all'interno del governo per le questioni relative all'attuazione della presente Convenzione, e dare la giusta considerazione alla creazione e alla designazione di un meccanismo di coordinamento per facilitare azioni connesse in differenti settori e a diversi livelli.
2. Gli Stati Parte, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi, devono mantenere, rafforzare, designare o stabilire a livello nazionale un meccanismo indipendente per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della presente Convenzione, tenendo conto, ove necessario, questioni specifiche di genere e d'età. Nel designare o stabilire tale struttura, gli Stati Parte dovranno tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, dovrà essere coinvolta e partecipare pienamente al processo di monitoraggio.

NOTE ALLA BOZZA

¹ Vedere A/AC.256/2005/2, paragrafo 20.

² Il Comitato Ad Hoc potrebbe voler riesaminare questo elenco dopo avere discusso l'articolo sulle definizioni. Se le delegazioni saranno soddisfatte della definizione di comunicazione in quell'articolo, la Commissione potrebbe voler utilizzare quel termine qui, piuttosto che specificare l'intero elenco.

³ Il Comitato Ad Hoc nota che questo articolo non ha lo scopo di intaccare la capacità degli Stati Parte di determinare le proprie politiche e la propria legislazione sul matrimonio, la famiglia e le relazioni interpersonali. Piuttosto, l'effetto di questo articolo è quello di obbligare gli Stati Parte ad assicurare che qualora esistano libertà o restrizioni su questi temi, esse siano applicate senza discriminazione sulla base della disabilità.

⁴ Il Comitato Ad Hoc nota che l'uso dell'espressione "servizi sanitari che riguardano il sesso e la riproduzione" non costituisce riconoscimento di obblighi giuridici internazionali nuovi o di diritti umani nuovi. Il Comitato Ad Hoc intende la bozza del paragrafo (a) come un provvedimento contro la discriminazione che non emenda né altera il diritto alla salute come contenuto nell'articolo 12 del Patto Internazionale per i Diritti Economici, Sociali e Culturali o l'articolo 24 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo. Piuttosto, l'effetto del paragrafo (a) sarebbe quello di richiedere agli Stati Parte di assicurare che qualora siano erogati servizi sanitari, ciò sia fatto senza discriminazione sulla base della disabilità.

⁵ Alcuni membri del Comitato Ad Hoc potrebbero voler valutare l'eventualità di eliminare il paragrafo 2 in seguito alla discussione su un obbligo generale alla formazione nella bozza dell'articolo 4.

⁶ Il Comitato Ad Hoc ha usato il termine sicurezza sociale nell'intenderlo nella sua accezione più ampia, come riportato nella relazione del Segretario Generale della Commissione per lo Sviluppo Sociale nella sua 39^a sessione (E/CN.5/2001/2).